

**DELIBERA N. 270/12/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETA' RETE 7 SPA  
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"E' TV RETE 7") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5,  
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL DECRETO  
LEGISLATIVO N.177/2005**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom"*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom"* assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna"*, di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l’articolo 20, comma 5, e l’articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-decies;

VISTO l’allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO l’atto prot. n. 0007528 in data 24 febbraio 2012, notificato in data 28 febbraio 2012, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna ha contestato alla società Rete 7 spa, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 97/2, concessionaria dell’emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale “E’ TV Rete 7” la violazione dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi :

- dalle ore 9:59:59 del 31 agosto 2011 alle ore 20:00:00 del 20 settembre 2011;
- dalle ore 00:00:01 del 20 settembre 2011 alle ore 11:48:54 del 27 settembre 2011;
- dalle ore 18:42:00 del 1 ottobre 2011 alle ore 10:11:30 del dell’11 ottobre 2011;
- dalle ore 11:36:07 del 20 ottobre 2011 alle ore 12:06:51 del 17 novembre 2011;

come verbalizzato dal personale del CO.RE.COM., di cui alla nota in data 23 febbraio 2012, prot. n. 0007370;

PRESO ATTO che la predetta Società non ha depositato scritti difensivi;

PRESO ATTO che in sede di audizione svoltasi in data 14 marzo 2012 i rappresentanti della Società hanno visionato il materiale consegnato ai funzionari del CO.RE.COM., e avendo constatato la mancanza di registrazioni, hanno presupposto un difetto nel trasferimento dei files o un guasto dell’hard disk

VISTA la delibera prot. n. 0013442 del 4 aprile 2012 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza ingiunzione, con applicazione del minimo edittale, per la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto l'emittente non ha fornito dichiarazioni idonee e sufficienti a giustificare le violazioni riscontrate in ragione degli obblighi gravanti sulla società e sulla responsabilità di controllo della stessa in ordine alla corretta conservazione dell'archivio magnetico;

VISTA la prot. n. 0048912, pervenuta in data 24 settembre 2012, con la quale la Guardia di Finanza, in esito ad una richiesta avanzata dall'Ufficio obblighi servizi media audiovisivi e radiofonici in ordine all'opportunità di espletare nuovi controlli nei confronti dell'emittente, ha comunicato di aver effettuato in data 17 agosto 2012 una visita ispettiva presso la società Axel Technology srl, incaricata della gestione e conservazione dell'archivio magnetico, e di averne riscontrato l'adeguamento alla normativa vigente;

RITENUTA, quindi, meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la continua e corretta conservazione trimestrale dei supporti magnetici relativi ai programmi diffusi;

CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 5, della legge n.223/90, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione anche per consentire all'Autorità l'esercizio dei poteri di vigilanza;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del disagio tecnico asserito dall'emittente;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rete 7 spa. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Rete 7 spa, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n.97/2, concessionaria dell'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "E' TV Rete 7", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### **INGIUNGE**

alla citata società Rete 7 spa di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 270/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 270/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria